



Comune di Montenero di Bisaccia

Provincia di Campobasso

Ordinanza Sindacale n. 3, del 06/01/2021

OGGETTO: Emergenza Covid-19 – Svolgimento didattica in presenza presso la scuola Primaria dell'istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della giunta regionale Molise n. 2, del 05 gennaio 2021, concernente *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. provvedimenti in materia di istruzione, trasporti e accesso ai luoghi pubblici. proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente della giunta regionale Molise n. 51 del 7 dicembre 2020”*

ATTESO che con la predetta ordinanza è stata prorogata l'efficacia delle disposizioni dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 51, del 7 dicembre 2020, fino al 17 gennaio 2021 ed è stata disposta la prosecuzione della sospensione dell'attività scolastica in presenza per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado fino al 17 gennaio 2021, lasciando ai sindaci la facoltà di consentire la didattica in presenza solo per le scuole primarie;

SENTITI:

- il Dirigente Scolastico e valutato l'andamento positivo della situazione epidemiologica sul territorio e le modalità di organizzazione del servizio scuolabus;
- il dirigente del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Molise;

CONSIDERATO che per la scuola dell'infanzia resta attiva la didattica in presenza;

VERIFICATA, allo stato, la compatibilità dello svolgimento dell'attività didattica in presenza per la scuola primaria dell'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia con la situazione epidemiologica della nostra comunità;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 07.12.2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.1, comma 16, del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.Provvedimenti in materia di istruzione, trasporti e accesso ai luoghi pubblici”;*

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”,* nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

TENUTO CONTO:

- dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco il potere di esercitare le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- del successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, che prevede *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;*
- del R.D. n. 1265/1934 che disciplina in varie disposizioni il ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

DISPONE

1) Resta consentito lo svolgimento dell'attività didattica in presenza presso la scuola primaria dell'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, nel periodo; dal 7 gennaio 2021 fino al 17 gennaio 2021;

2) Resta salva la possibilità di emanare eventuali provvedimenti restrittivi in caso di un mutamento peggiorativo della attuale situazione epidemiologica e salvo eventuali disposizioni maggiormente restrittive da parte della Regione Molise o del Governo.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Montenero di Bisaccia e comunicata al Prefetto di Campobasso, all'Ufficio scolastico Regionale per il Molise e all'ASREM.

La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Montenero di Bisaccia, 06/01/2021.

Il Sindaco
Simona Contucci

